

Termini e Condizioni Generali di acquisto del All4Labels Global Packaging Group

1. Ambito di applicazione

- 1.1 Le presenti condizioni generali di acquisto di All4Labels Global Packaging Group (di seguito «Termini e condizioni generali di acquisto») costituiscono parte integrante dei contratti di fornitura e di prestazione di servizi tra il fornitore di beni o il prestatore di servizi, rispettivamente (di seguito "Contraente") e All4Labels Group GmbH o le sue società affiliate in Italia, rispettivamente (di seguito "Committente").
- 1.2 I presenti Termini e condizioni generali di acquisto si applicano a tutti i futuri contratti stipulati con il Contraente.
- 1.3 Non sono riconosciuti termini e condizioni del Contraente contrastanti o diversi né altri termini e condizioni commerciali generali. La consegna delle merci e/o servizi acquistati comporta sempre l'accettazione formale da parte del Contraente dei presenti Termini e condizioni generali di acquisto. Termini e condizioni contrastanti o diversi si applicano solo se il Committente li ha espressamente accettati per iscritto in ogni singolo caso. Questa disposizione si applica anche se le merci e/o servizi sono accettati dal Committente con la consapevolezza dei Termini e condizioni commerciali generali del Contraente.
- 1.4 I singoli accordi contrattuali hanno sempre la priorità rispetto ai presenti Termini e condizioni di acquisto.
- 1.5 A seconda del contratto stipulato fra le parti, ai fini dei presenti Termini e condizioni generali di acquisto, per «disposizioni di legge» si intendono le disposizioni dell'art. 1470 e seguenti del Codice Civile sulla compravendita di merci («Compravendita») o dell'art. 1655 e seguenti del Codice Civile riguardanti i contratti autonomi per l'esecuzione di un lavoro o la fornitura di un servizio («Appalto»).

2. Offerta, acquisto, ordine e accettazione

- 2.1 Le offerte e i preventivi non sono remunerati e non comportano alcun obbligo da parte del Committente.
- 2.2 Il Contraente dovrà verificare ogni ordine di acquisto ricevuto dal Committente per individuare eventuali errori, ambiguità, omissioni e inadeguatezza delle specifiche selezionate dal Committente per lo scopo previsto. Il Fornitore dovrà informare immediatamente il Committente di eventuali modifiche o chiarimenti necessari all'ordine di acquisto.
- 2.3 Il Committente può accettare l'offerta e i preventivi del Contraente tramite un ordine di acquisto. Il Contraente è obbligato ad accettare l'ordine di acquisto del Committente per iscritto entro un periodo di due settimane tramite una conferma o a eseguirlo senza riserve spedendo o consegnando le merci / i servizi ordinati, a meno che il Committente non specifichi un periodo diverso. Un'eventuale accettazione tardiva da parte del Contraente sarà considerata una nuova offerta e un nuovo preventivo e dovrà essere accettata espressamente dal Committente per iscritto.
In ogni caso, un contratto si considera concluso solo se il Committente ha eseguito un ordine di acquisto.

3. Data di consegna, modifiche nella consegna di merci / fornitura di servizi

- 3.1 Il Contraente deve rispettare le date di consegna o le date di fornitura dei servizi concordate. In caso di fornitura di merci, ciò richiede la consegna priva di difetti al Committente entro il normale orario di lavoro del Committente, accompagnata dai necessari documenti di spedizione, all'indirizzo specificato nell'ordine di acquisto (di seguito «Luogo di destinazione»). Se è stata concordata una consegna comprensiva di installazione / assistenza, la consegna delle merci prive di difetti non sarà considerata puntuale se l'installazione / assistenza non sono state eseguite adeguatamente come specificato nel contratto. Se vi è una procedura di accettazione formale stabilita dalla legge o specificata nel contratto, entrambe le parti dovranno rispettare i tempi indicati per tale accettazione. La consegna di merci / fornitura di servizi anticipata o consegne / forniture di servizi parziali necessitano di previo consenso scritto da parte del Committente.
- 3.2 Se il Contraente si rende conto di non essere in grado di adempiere ai propri obblighi contrattuali, in tutto o in parte, o di non poterlo fare entro i tempi stipulati, deve immediatamente comunicarlo al Committente per iscritto. La comunicazione deve indicare sia il motivo (o i motivi) del ritardo e l'entità del ritardo previsto nei tempi di consegna. L'accettazione da parte del Committente di una consegna di merci / fornitura di servizi ritardata o parziale non costituirà in alcun modo una rinuncia a un diritto o una richiesta di risarcimento del Committente a causa di una consegna di merci / fornitura di servizi ritardata o parziale.
- 3.3 Qualsiasi modifica alle merci da consegnare o ai servizi da fornire necessita di previo consenso scritto del Committente.
- 3.4 Il Contraente richiederà al Committente i documenti necessari per l'esecuzione del contratto in tempo utile e ne verificherà la completezza e la conformità subito dopo averli ricevuti. Il Contraente informerà quanto prima il Committente per iscritto di qualsiasi incongruenza che appaia evidente al Contraente.

4. Sostenibilità

- 4.1 Il Committente svolge la propria attività secondo il principio dello sviluppo sostenibile e aderisce a standard fondamentali riconosciuti a livello internazionale in materia di salute e sicurezza sul lavoro, tutela ambientale, lavoro e diritti umani nonché di governance aziendale responsabile (di seguito «Standard ESG»), il che include ma non è limitato allo standard internazionale di gestione ambientale ISO 14001 e allo standard internazionale di gestione energetica ISO 50001. Il Committente si aspetta che il Contraente aderisca agli Standard ESG. Inoltre, il Committente invita il Contraente ad assicurare che anche tutti i suoi subfornitori di qualsiasi livello aderiscano agli Standard ESG. Il Committente ha il diritto di verificare l'adesione agli Standard ESG da parte del Contraente, direttamente o tramite terzi da lui incaricati con preavviso.
- 4.2 Durante l'esecuzione del contratto, il Contraente deve rispettare i requisiti del Committente in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di tutela ambientale specificati nel contratto. Inoltre, il Contraente è tenuto a rispettare le norme in vigore nelle sedi del Committente.

5. Qualità

Il Contraente è tenuto a fornire e mantenere un'efficace garanzia della qualità e, su richiesta, a dimostrarlo al Committente. A tal fine, il Contraente utilizzerà un sistema di garanzia della qualità con elementi conformi alle norme ISO 9000 e seguenti o un sistema

simile di uno standard equivalente. Il Committente ha il diritto di ispezionare il sistema di garanzia della qualità del Contraente con preavviso, direttamente o tramite terze parti incaricate dal Committente.

6. Impiego di subfornitori

Il Contraente può impiegare o sostituire terze parti (in particolare subfornitori) per eseguire il contratto solo previo consenso scritto del Committente. Il Committente non rifiuterà il proprio consenso senza motivo. Se il Contraente intende avvalersi fin dall'inizio di subfornitori per l'esecuzione del contratto, deve informarne il Committente nel momento in cui gli presenta l'offerta.

7. Nessun trasferimento di dipendenti, salario minimo

- 7.1 Il Committente non ha l'autorità di vigilanza sui dipendenti del Contraente. Il Contraente deve garantire che nessuna persona da lui impiegata per la fornitura di merci / servizi sia integrata nell'attività del Committente. Il requisito di cui sopra si applica in particolare nel caso in cui le persone impiegate dal Contraente eseguano le forniture di merci / servizi negli uffici del Committente o nelle sue proprietà.
- 7.2 Il Contraente è il solo responsabile degli obblighi contrattuali, giuridici, ufficiali e professionali nei confronti delle persone da lui impiegate per la fornitura di merci / servizi. Il Contraente deve manlevare completamente il Committente da eventuali richieste di risarcimento che potrebbero essere avanzate contro il Committente in seguito a violazioni degli obblighi di cui sopra. Questo obbligo di manleva si applica in particolare agli obblighi di pagamento di salari e/o stipendi e/o a tutti gli altri obblighi di pagamento che risultano da rapporti di lavoro o di servizio (come ad es. i contributi previdenziali). Questo si applica anche a tutte le richieste di risarcimento derivanti dalla cessione temporanea di dipendenti.
- 7.3 Il Contraente deve informare il Committente acquirente non appena scopre che si può presumere un pseudo lavoro autonomo del Contraente per il Committente o che la fornitura di merci / servizi da parte del Contraente possa essere classificata come attività di subfornitura.
- 7.4 Il Contraente deve garantire la conformità alle rispettive disposizioni di legge applicabili in materia di salario minimo. Il requisito di cui sopra si applica in particolare agli obblighi di documentazione previsti dalla legge.
- 7.5 Ogni volta che le parti stipulano un contratto indipendente per l'esecuzione di un lavoro o per la prestazione di un servizio (appalto), prima di iniziare il lavoro o la prestazione e successivamente ogni quattro mesi, a meno che non si applichino termini di emissione più brevi da parte degli Enti Pubblici, il Contraente deve fornire al Committente:
- (i) un modulo DURC aggiornato (documento unico di regolarità contributiva). Nel caso in cui gli Enti Pubblici competenti cessino di fornire tali certificati, il Contraente dovrà fornire una copia quietanzata del modulo bancario F23 comprovante il versamento dei contributi previdenziali e assicurativi obbligatori e il versamento delle ritenute previste dalla legge per i lavoratori impiegati nello svolgimento dei lavori/servizi nonché la prova del pagamento di tutte le imposte e tasse dovute dal datore di lavoro ai sensi della normativa italiana vigente, se applicabile al contratto stesso e/o al Contraente;
 - (ii) una copia del libro paga o del registro dei lavoratori del Contraente con l'elenco dei lavoratori da impiegare per l'esecuzione del contratto.
 - (iii) il numero della posizione previdenziale del Contraente (INPS).
 - (iii) il numero dell'assicurazione nazionale obbligatoria per la sicurezza (INAIL).

- (v) una copia del contratto collettivo di lavoro applicato ai lavoratori/dipendenti che eseguono il contratto.
- 7.6 In caso di subfornitura, gli obblighi del Contraente di cui sopra verranno applicati anche alla documentazione e ai dettagli relativi al subfornitore e al suo personale.
- 7.7 Il Contraente dovrà manlevare il Committente da qualsiasi richiesta correlata al pagamento di salari, imposte, tasse, previdenza e qualsiasi importo dovuto ai lavoratori per l'esecuzione di lavori o servizi.
- 7.8 È vietato qualsiasi tipo di impiego illegale. La violazione di una qualsiasi disposizione del presente art. 7 darà diritto al Committente di rescindere immediatamente il contratto in conformità con le disposizioni dell'art. 1456 del Codice Civile.

8. Consegna, spedizione, imballaggio, passaggio del rischio, trasferimento della proprietà

- 8.1 Se non diversamente concordato, la consegna delle merci verrà effettuata «DAP al luogo di destinazione (Incoterms 2020)». Se non diversamente concordato, la consegna sarà accompagnata da due copie della bolla di consegna, della packing list, dei certificati di pulizia e ispezione secondo le specifiche concordate e da tutti gli altri documenti necessari. Se noti, i seguenti dati devono essere riportati su tutti i documenti di spedizione e, per le merci imballate, anche sull'imballaggio esterno: numero dell'ordine di acquisto, peso lordo e netto, numero di colli e tipo di imballaggio (monouso/riutilizzabile), data di completamento, luogo di destinazione (punto di scarico) e destinatario. Per i progetti occorre indicare anche il numero di commessa completo e l'edificio in cui viene effettuata l'installazione.
- 8.2 Per le consegne da paesi terzi (importazioni) il Committente sarà l'importatore di riferimento e il Contraente lo supporterà con tutti i necessari documenti e informazioni e presenterà una dichiarazione d'importazione veritiera alle autorità responsabili delle dogane, come previsto dalla legislazione doganale del paese d'importazione.
- 8.3 Il Contraente comunicherà al Committente per iscritto la percentuale di contenuti controllati dagli USA.
- 8.4 Il Contraente dovrà tutelare gli interessi del Committente durante la consegna. Le merci dovranno essere imballate con materiali d'imballaggio approvati per il Luogo di destinazione al fine di evitare danni durante il trasporto. Il Contraente è responsabile, secondo le disposizioni di legge, di qualsiasi danno dovuto a un imballaggio inappropriato.
- 8.5 Per le consegne nazionali, su richiesta del Committente il Contraente dovrà ritirare tutti gli imballaggi esterni, di trasporto e di vendita accumulati nel Luogo di destinazione in seguito alla consegna e smaltirli o farli smaltire a terzi.
- 8.6 Il Contraente dovrà imballare, etichettare e spedire i prodotti pericolosi in conformità con le leggi e i regolamenti nazionali e internazionali applicabili. Per quanto applicabile, il Contraente rispetterà tutti gli obblighi per i fornitori (ai sensi dell'art. 3 (32) del Regolamento (CE) n. 1907/2006/CE (di seguito «REACH»)) previsti dal REACH per quanto riguarda la consegna delle merci. In particolare, il Contraente fornirà al Committente una scheda di sicurezza ai sensi dell'art. 31 REACH nella lingua nazionale del paese di destinazione in tutti i casi previsti dall'art. 31 da (1) a (3) REACH. Nella misura in cui i Regolamenti Reach non sono applicabili, il Contraente dovrà conformarsi a standard internazionali simili.
- 8.7 Il Contraente si assume il rischio di perdita o danni fino all'arrivo nel Luogo di destinazione delle merci specificate nel contratto con i documenti menzionati nelle clausole 8.1 e 8.2. Se le parti hanno concordato una consegna comprensiva di servizio di installazione / assistenza, il rischio di perdita o danni passerà al Committente una volta adeguatamente

completata l'installazione / assistenza in conformità con il contratto e dopo la consegna delle merci.

- 8.8 Se vi è un'accettazione formale stabilita dalla legge o dal contratto, il passaggio del rischio avrà luogo al momento dell'accettazione da parte del Committente. Se viene concordata un'accettazione formale, il rischio di perdita non passerà dal Contraente al Committente prima che l'accettazione sia stata confermata dal Committente nel certificato di accettazione. Il pagamento dei saldi di fatture non sostituisce l'accettazione formale.
- 8.9 Il titolo di proprietà viene trasferito al Committente secondo le disposizioni di legge.

9. Riserva di proprietà

- 9.1 Il titolo di proprietà delle merci deve essere trasferito al Committente senza restrizioni e senza considerare il pagamento del prezzo.
- 9.2 Se il Contraente propone il trasferimento del titolo di proprietà a condizione del pagamento del prezzo, il titolo di proprietà del Contraente scadrà al più tardi con il pagamento del prezzo per le merci consegnate. Il Committente rimane autorizzato, anche prima di pagare il prezzo, a rivendere le merci nel corso della normale attività commerciale, compresa la cessione anticipata del credito risultante dalla rivendita; in alternativa si applica la semplice riserva di proprietà estesa alla rivendita. Sono comunque escluse tutte le altre forme di riserva di proprietà. Quanto sopra si applica in particolare alla riserva di proprietà estesa e trasmessa e alla riserva di proprietà estesa a includere la rilavorazione.

10. Origine e stato delle merci

- 10.1 Il Contraente dichiara l'origine non preferenziale delle merci (paese di origine) nei documenti commerciali. Inoltre, il Contraente fornisce un certificato di movimento A.TR, se applicabile. Su richiesta del Committente, fornirà una prova / un certificato di origine indicante l'origine delle merci.
- 10.2 Le merci devono essere conformi ai regolamenti relativi all'origine preferenziale delle merci secondo gli accordi bilaterali o multilaterali o i regolamenti unilaterali relativi all'origine delle merci ai sensi del Sistema di preferenze generalizzate (SPG), nella misura in cui la consegna rientri nell'ambito del commercio preferenziale.

11. Condizione della consegna / del servizio, di reclami e diritti nel caso di difetti

- 11.1 Il Contraente è responsabile di consegnare merci e servizi privi di difetti, in particolare (ma non solo) conformandosi alle caratteristiche, alla funzionalità, all'utilizzo e alla qualità concordati per le specifiche di merci e servizi e, inoltre, assicurando la presenza delle proprietà e dei requisiti garantiti. Inoltre, il Contraente garantisce che le merci e i servizi soddisfino le norme tecniche vigenti e, se applicabili, le norme generalmente riconosciute per la sicurezza degli impianti, la medicina del lavoro e l'igiene; che siano forniti da personale qualificato e siano in linea con tutti i regolamenti giuridici pertinenti nel Luogo di destinazione. Se le macchine, le attrezzature o gli impianti costituiscono termini di consegna, dovranno soddisfare i requisiti di sicurezza specifici applicabili a macchinari, attrezzature e impianti al momento dell'esecuzione del contratto e dovranno essere marcati CE. Qualsiasi divergenza deve essere preventivamente approvata per iscritto dal Committente.
- 11.2 Il Contraente dovrà garantire che tutti i materiali contenuti nelle merci siano stati effettivamente pre-registrati, registrati (o esentati dall'obbligo di registrazione) e, se

- pertinente, autorizzati in conformità con i requisiti applicabili del REACH per gli usi comunicati dal Committente. Se le merci sono classificate come articoli ai sensi dell'art. 7 del REACH, la frase precedente si applicherà anche alle sostanze rilasciate da tali merci. Nella misura in cui i Regolamenti Reach non sono applicabili, il Contraente dovrà conformarsi a standard internazionali simili.
- 11.3 Il Contraente dovrà informare immediatamente il Committente se un componente del prodotto contiene una sostanza in una concentrazione superiore allo 0,1 per cento in massa (W/W), se questa sostanza soddisfa i criteri dell'art. 57 e 59 del REACH (le cosiddette sostanze estremamente preoccupanti). Questo si applica anche ai prodotti d'imballaggio. Nella misura in cui i Regolamenti Reach non sono applicabili, il Contraente dovrà conformarsi a standard internazionali simili.
- 11.4 Ove si applichi legalmente l'obbligo di ispezione e notifica commerciale, il Committente comunicherà qualsiasi difetto evidente al Contraente entro otto (8) giorni dalla scoperta se si applica l'art. 1470 e seguenti del Codice Civile o entro sessanta (60) giorni o un (1) anno dalla scoperta se al caso si applicano le disposizioni dell'art. 1655 e seguenti.
- 11.5 Se vi è un'accettazione da parte del Committente prevista dalla legge o concordata contrattualmente, il Committente può rifiutare di dichiarare l'accettazione e trattenere un pagamento rateale associato all'accettazione se le merci o i servizi non vengono forniti integralmente o presentano difetti. Questo si applica anche nel caso vi sia una data di accettazione concordata o una scadenza per l'accettazione fissata dal Contraente per il Committente.
- 11.6 In caso di eventuali difetti, il Committente ha il diritto di richiederne la rettifica in base alle leggi applicabili. La modalità della rettifica è a discrezione del Committente. Il luogo della rettifica sarà, a scelta del Committente, il Luogo di destinazione o il luogo di accettazione, se vi è un'accettazione richiesta per legge o concordata contrattualmente, oppure un altro luogo di consegna delle merci se questo era noto al Contraente nel momento in cui è stato concluso il contratto. Il Contraente si farà carico dei costi della rettifica nell'ambito delle disposizioni di legge e deve eseguire la rettifica sotto tutti gli aspetti in conformità con le istruzioni e i requisiti del Committente. Se (i) la rettifica non viene effettuata entro un periodo di tempo appropriato, (ii) la rettifica non è riuscita oppure (iii) non è necessario fissare un periodo di tolleranza per la rettifica, il Committente avrà il diritto di rivendicare ulteriori diritti legali nell'eventualità di difetti, il che include (ma non è limitato a ciò) la facoltà di diminuire il prezzo.
- 11.7 Se la rettifica non viene effettuata entro un periodo di tempo appropriato, se non è riuscita o, se non è necessario fissare un periodo di tolleranza per la rettifica, il Committente ha il diritto, oltre ai diritti indicati nella clausola 11.6, a porre rimedio ai difetti in prima persona a spese e sotto la responsabilità del Committente o a consentire che questo lavoro sia svolto da terze parti. In tal caso il Committente ha il diritto di chiedere al Contraente un risarcimento per i provvedimenti necessari. In particolare, non è necessario un periodo di tolleranza per la rettifica se vi è il pericolo di un danno irragionevolmente elevato e se non è possibile raggiungere il Contraente. Inoltre, si applica la legge vigente. Rimangono inalterati tutti gli altri diritti del Committente in merito alla responsabilità legale del Contraente per difetti o in base a eventuali garanzie.
- 11.8 I diritti di garanzia riguardanti la consegna di merci e servizi si prescrivono in base alle disposizioni di legge pertinenti. In assenza di esplicita rinuncia scritta, non si riterrà che il Committente abbia rinunciato ad alcuno dei suoi diritti di presentare richieste in garanzia.

12. Violazione dei diritti di proprietà

È responsabilità del Contraente garantire che la consegna di merci e/o la fornitura di servizi da parte del Contraente e l'utilizzo degli stessi da parte del Committente in conformità con il contratto non violi leggi sui brevetti, diritti d'autore o altri diritti di proprietà di terze parti. A prescindere da altre richieste di risarcimenti previste dalla legge, il Contraente dovrà risarcire il Committente in caso di richieste di risarcimento di terze parti per le quali il Committente può essere ritenuto responsabile in seguito alla violazione di uno dei suddetti diritti di proprietà, se questi sono basati su una violazione colposa di obblighi da parte del Contraente. In tal caso il Contraente si farà carico di eventuali costi di licenza, spese e commissioni sostenuti dal Committente per la prevenzione e/o la rettifica di violazioni dei diritti di proprietà.

13. Penale contrattuale

- 13.1 Nel caso in cui il Contraente sia in ritardo con la fornitura, il Committente può richiedere una penale contrattuale del 5% del prezzo netto totale delle merci o dei servizi in ritardo. Il Committente ha il diritto di chiedere la penale contrattuale in aggiunta all'adempimento e senza pregiudicare il diritto del Committente a rivendicare ulteriori danni.
- 13.2 Se si incorre in una penale contrattuale, il Committente ha il diritto di reclamare tale penale secondo i termini di prescrizione previsti dalle disposizioni di legge.

14. Responsabilità, assicurazione

- 14.1 Se non diversamente stabilito nei presenti Termini e condizioni generali di acquisto, Il Contraente sarà ritenuto responsabile ai sensi delle disposizioni di legge.
- 14.2 Il Contraente dovrà mantenere a proprie spese (i) un'assicurazione di responsabilità civile sufficiente per i danni di cui è lui stesso responsabile o lo sono i suoi subfornitori o agenti per i quali è vicariamente responsabile, (ii) un'assicurazione di responsabilità civile sufficiente per i prodotti e (iii) un'assicurazione di trasporto sufficiente. Su richiesta, dovrà essere fornita al Committente una prova dell'importo coperto dall'assicurazione per ogni eventuale danno. La responsabilità contrattuale e legale del Contraente non è influenzata dall'entità e dall'importo della sua copertura assicurativa.
- 14.3 Se una terza parte presenta una richiesta di risarcimento danni al Committente a causa di un difetto delle merci / dei servizi forniti dal Contraente, quest'ultimo dovrà risarcire il Committente alla prima richiesta per tutte le rivendicazioni di terze parti, inclusi i costi necessari per preparare una difesa contro tali rivendicazioni, se il Contraente ha causato la rivendicazione nell'ambito del suo controllo e organizzazione.
- 14.4 Se il Committente deve effettuare il richiamo di un prodotto a causa di un evento dannoso come definito nella precedente sottosezione o se il Committente sostiene altre spese correlate alla rivendicazione di una terza parte, il Contraente è obbligato a rimborsare il Committente per tutte le spese necessarie nell'ambito del suo obbligo di risarcimento che risulta o è connesso alla rivendicazione di una terza parte, inclusi eventuali richiami di prodotti effettuati dal Committente. Nella misura in cui ciò è possibile e ragionevole in termini di tempo, il Committente dovrà informare il Contraente in merito all'oggetto e all'entità del richiamo del prodotto e darà al Contraente l'opportunità di porre rimedio alla situazione. Eventuali ulteriori rivendicazioni legali non saranno influenzate da ciò.

15. Fatturazione, pagamento

- 15.1 I prezzi concordati si intendono al netto di qualsiasi imposta sul valore aggiunto applicabile. Devono essere emesse fatture per le consegne effettuate e i servizi forniti. Tali fatture dovranno essere conformi ai requisiti di legge pertinenti secondo le normative nazionali in materia di imposta sul valore aggiunto a cui sono soggetti le forniture e i servizi fatturati. Nel caso in cui venga concordata l'autofatturazione (evaluated receipt settlement), il Contraente deve trasmettere al Committente tutti i dati richiesti in base alla legislazione applicabile in materia di imposta sul valore aggiunto, specificata in anticipo.
- 15.2 Per ogni ordine di acquisto il Contraente deve fornire una fattura separata e verificabile che deve includere tutte le informazioni legali richieste dalla rispettiva legge. La fattura deve includere il numero d'ordine completo del Committente e, se applicabile, il numero della bolla di consegna del Contraente. Con la fattura devono essere presentati i certificati dei lavori completati e tutti gli altri documenti. Le fatture devono corrispondere alle informazioni contenute nell'ordine di acquisto per quanto riguarda le merci descritte, i prezzi, le quantità, l'ordine degli articoli e i codici articolo. Le fatture devono essere inviate all'indirizzo di fatturazione o e-mail specificato dal Committente nell'ordine di acquisto.
- 15.3 Il Committente effettuerà pagamenti rateali solo quando questi sono concordati contrattualmente e sono stati soddisfatti i prerequisiti per il pagamento dovuto e a meno che il Contraente fornisca al Committente la corrispondente garanzia collaterale. Quest'ultima deve essere fornita per mezzo di una fideiussione o una garanzia assoluta emessa da un istituto finanziario o da una compagnia di assicurazione avente sede legale nell'Unione Europea.
- 15.4 Se non concordato diversamente, il termine di pagamento decorre dal momento in cui all'indirizzo di fatturazione perviene una fattura che soddisfa i requisiti applicabili per l'imposta sul valore aggiunto. In caso di autofatturazione, il termine di pagamento decorre dal giorno in cui viene emessa la nota di credito.
- 15.5 Qualora le parti stipolino un contratto indipendente per eseguire un lavoro o fornire servizi (appalto), il Contraente non avrà diritto al pagamento prima di avere presentato la documentazione specifica richiesta ai sensi dell'art. 4 del Decreto n. 124/2019, come modificato dalla legge 157/2019, o quella sostitutiva prevista dal paragrafo n. 5 del suddetto articolo, se applicabile, e prima di avere presentato i seguenti documenti: (i) modulo DURC aggiornato (documento unico di regolarità contributiva) riferito al Contraente e a ciascun subfornitore; (ii) dichiarazione sostitutiva di affidavit ai sensi e per gli effetti degli articoli 47, 75 e 76 del D.P.R. 455/2000 di dovuto e corretto pagamento dei salari maturati il mese precedente la fattura; (iii) nel caso in cui il modulo DURC non fosse disponibile, copia del modulo F23 comprovante l'avvenuto pagamento delle ritenute fiscali, previdenziali e assistenziali pertinenti ai lavoratori impiegati nell'esecuzione del contratto; (iv) copia dell'iscrizione al Registro delle Imprese e (v) ricevuta rilasciata dai subfornitori con riferimento al pagamento degli importi dovuti in conformità alle disposizioni dei rispettivi contratti di subfornitura.
- 15.6 Se non diversamente concordato per iscritto, il Committente dovrà pagare le fatture come segue:
- 90 giorni di calendario netto
 - 30 giorni di calendario con uno sconto del 3% sull'importo netto della fattura
- Il pagamento sarà subordinato alla determinazione della conformità contrattuale e della completezza della consegna / del servizio fornito.
- 15.7 In caso di ritardo nel pagamento si applicano le disposizioni di legge, in base alle quali, in caso di variazione, sarà necessario un sollecito scritto del Contraente prima che si verifichi

il ritardo. Gli interessi di mora sui pagamenti dovuti dal Committente ammontano al 2% in più del tasso d'interesse di base ai sensi dell'art.1284 del Codice Civile (tasso legale), a meno che il Committente possa dimostrare una perdita inferiore.

15.8 I pagamenti effettuati dal Committente non rappresenteranno un'accettazione delle condizioni e dei prezzi indicati nella fattura e non costituiranno una rinuncia ai diritti del Committente in relazione a consegne effettuate / servizi forniti che differissero da quelli concordati, ai diritti di ispezione del Committente e al diritto di trovare difetti in una fattura per altri motivi.

16. Cessione del contratto, trasferimento, modifica della ragione sociale, compensazione, riserva

16.1 Il Contraente può cedere a terzi i diritti e le obbligazioni derivanti dal contratto con il Committente solo previo consenso scritto del Committente.

16.2 Il Contraente è tenuto a informare immediatamente il Committente per iscritto di qualsiasi cessione del contratto in forza di legge e di qualsiasi modifica alla propria denominazione commerciale.

16.3 Il Committente può cedere i diritti e gli obblighi derivanti dal contratto con il Contraente a qualsiasi azienda affiliata ai sensi dell'art. 1406 del Codice Civile in qualsiasi momento senza previo accordo del Contraente, a condizione che l'esecuzione del contratto non ne risulti pregiudicata.

16.4 Il Contraente ha il diritto di compensare solo le richieste di risarcimento reciproche derivanti dal presente rapporto contrattuale e le richieste non contestate o comprovate da sentenza. Il Contraente ha diritto a una riserva solo se la richiesta di risarcimento, in seguito alla quale deve essere ritenuto valido il diritto di riserva, trae origine dallo stesso rapporto contrattuale.

17. Risoluzione, rescissione

17.1 Il diritto del Committente alla risoluzione ordinaria del contratto con preavviso o alla rescissione del contratto è disciplinato dalle disposizioni di legge, a meno che non sia stabilito diversamente nel singolo contratto.

17.2 Ogni parte contrattuale ha il diritto di risolvere il contratto per giusta causa, a condizione che siano soddisfatti i rispettivi requisiti di legge.

17.3 Il Committente ha inoltre il diritto di risolvere il contratto ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile se:

- il rapporto di fiducia viene interrotto in modo significativo e permanente in seguito a circostanze verificatesi dopo la conclusione del contratto, ad es. per una violazione delle leggi penali o per reati amministrativi commessi nel corso dell'esecuzione del contratto da parte del Contraente o di terzi impiegati dal Contraente per l'esecuzione del contratto e, pertanto, tenendo conto di tutte le circostanze del singolo caso e ponderando i reciproci interessi, la parte recedente non può ragionevolmente aspettarsi la continuazione del rapporto contrattuale o vi sono altre circostanze che rendono irragionevole per il Committente la continuazione del contratto con il Contraente.

- si è verificato un significativo peggioramento della situazione patrimoniale del Contraente, che mette a repentaglio l'adempimento del contratto, oppure

- il Contraente non adempie ai suoi obblighi di pagare le imposte o i contributi previdenziali.

17.4 Il Committente ha inoltre il diritto di risolvere il contratto ai sensi dell'art. 1454 del Codice Civile se:

il Contraente commette la violazione di un obbligo a cui non viene posto rimedio entro 15 giorni da un avvertimento di risoluzione o da un avvertimento infruttuoso e, pertanto, tenendo conto di tutte le circostanze del singolo caso e ponderando i reciproci interessi, la parte recedente non può ragionevolmente aspettarsi la continuazione del rapporto contrattuale.

- 17.5 In caso di risoluzione per giusta causa di cui ai punti 17.2, 17.3. e 17.4, i servizi verificabili eseguiti dal Contraente in linea con il contratto fino al momento della risoluzione saranno remunerati dietro presentazione delle relative ricevute. I pagamenti già effettuati dal Committente saranno compensati con il pagamento o rimborsati in caso di pagamento eccessivo. Restano invariati gli altri diritti e rivendicazioni del Committente previsti dalla legge, in particolare per quanto riguarda il risarcimento dei danni.
- 17.6 Se il Contraente ha acquisito dal Committente documenti, registri, schemi o disegni nell'ambito della collaborazione contrattuale o ai fini dell'adempimento del contratto, il Contraente deve immediatamente consegnarli al Committente nel caso il contratto venga risolto da una delle parti. Tali requisiti si applicano anche nel caso di rescissione.

18. Obbligo di rimozione del Contraente in caso di risoluzione del contratto

Nell'eventualità di risoluzione del contratto, il Contraente deve, a proprie spese e indipendentemente dai motivi della risoluzione, smantellare e rimuovere immediatamente qualsiasi impianto, strumento e attrezzature utilizzati e/o conservati presso la sede del Committente. Qualsiasi rifiuto o detrito prodotto in seguito alle attività del Contraente deve essere tempestivamente rimosso e smaltito in modo appropriato dal Contraente a proprie spese. Se il Contraente non adempie ai propri obblighi a tale riguardo, il Committente può eseguire tali lavori direttamente o affidandoli a terzi e addebitare le spese sostenute al Contraente, se i lavori non sono ancora stati completati dopo un ragionevole periodo di tempo. Tali requisiti si applicano anche nel caso di rescissione.

19. Documenti, riservatezza, diritti di utilizzo

- 19.1 Il Contraente deve fornire al Committente la quantità concordata di tutti gli schemi, i calcoli o altri documenti per non oltrepassare la scadenza contrattuale stabilita per l'esecuzione.
- 19.2 La verifica e/o l'approvazione di documenti del Contraente da parte del Committente non solleva il Contraente da alcuna responsabilità per tali documenti previsti dal contratto.
- 19.3 Tutti i modelli, campioni, disegni, dati, materiali e altri documenti forniti al Contraente dal Committente (di seguito «Documentazione del Committente») resterà di proprietà del Committente e dovrà essere immediatamente restituita al Committente dietro sua richiesta in qualsiasi momento. Il Contraente non avrà il diritto di trattenere alcuna Documentazione del Committente. Il Contraente deve rispettare i diritti di proprietà del Committente per quanto riguarda tutta la Documentazione del Committente.
- 19.4 Il Contraente è tenuto a mantenere riservate tutte le informazioni tecniche, scientifiche, commerciali e di altra natura ottenute direttamente o indirettamente nell'ambito del contratto, in particolare le informazioni fornite nella Documentazione del Committente (di seguito «Informazioni riservate»). Il Contraente non deve sfruttare le Informazioni riservate a fini commerciali, farne oggetto di diritti di proprietà industriale, trasmetterle o renderle accessibili a terzi in alcun modo. Il Contraente ha il diritto di condividere Informazioni riservate con subfornitori approvati dal Committente se il subfornitore richiede tali informazioni per adempiere al contratto.

- Le Informazioni riservate non possono essere utilizzate per fini diversi dall'adempimento del contratto. Il suddetto obbligo di riservatezza resterà in vigore per un periodo di dieci (10) anni dal termine del contratto.
- 19.5 Questo requisito di riservatezza non include le informazioni di cui il Contraente è legittimamente in possesso prima che il Committente le renda note o che sono legittimamente note al pubblico oppure che sono state legittimamente ottenute da terzi. Sono escluse da tale requisito di riservatezza anche le informazioni rese note a persone soggette a obbligo giuridico di riservatezza, fermo restando che il Contraente non solleva queste persone dall'obbligo di riservatezza. L'onere della prova per tali eccezioni spetta al Contraente.
- 19.6 Il Contraente deve garantire che i suoi dipendenti e altri agenti delegati impiegati per l'adempimento del contratto sono obbligati alla riservatezza ai sensi delle suddette disposizioni di riservatezza, anche per mezzo di appropriati accordi contrattuali. Su richiesta il Contraente dovrà confermare per iscritto al Committente l'osservanza di questi obblighi.
- 19.7 Il Contraente dovrà in qualsiasi momento adottare tutte le precauzioni e le misure necessarie e appropriate per proteggere efficacemente da perdita o da accessi non autorizzati le Informazioni riservate ottenute. Questo include in particolare la creazione e la manutenzione delle necessarie e adeguate precauzioni per l'accesso e l'ingresso in strutture, archivi, sistemi informatici, dispositivi per il salvataggio dei dati e altri dispositivi per l'archiviazione di informazioni, soprattutto quelli contenenti Informazioni riservate. Ciò include anche l'informare e l'istruire le persone a cui è concesso accedere a Informazioni riservate ai sensi di questa clausola. Il Contraente è tenuto a informare immediatamente il Committente per iscritto nel caso in cui delle Informazioni riservate siano state perse o vi abbiano avuto accesso delle parti non autorizzate.
- 19.8 I «Risultati del lavoro» sono tutti i risultati ottenuti con il lavoro del Contraente in relazione all'ordine e i risultati ottenuti dal lavoro di terzi che sono stati coinvolti dal Contraente per l'esecuzione del contratto relativamente alla produzione di risultati di lavoro nonché tutti gli elementi e servizi protetti da diritto d'autore del Contraente che possono presentarsi nel corso dell'esecuzione del contratto, inclusi senza limitazioni tutti gli schemi, i disegni, i grafici, i calcoli e altri documenti.
- 19.9 Il Contraente dovrà concedere al Committente il diritto liberamente trasferibile e/o sublicenziabile a terzi, senza limitazioni di area, contenuto o tempo, di utilizzare i Risultati del lavoro in tutti i formati multimediali noti inclusi quelli elettronici, Internet e sistemi online, salvati su qualsiasi dispositivo di memorizzazione di immagini, audio e dati per le finalità concordate contrattualmente o finalità implicite nel contratto. Le finalità implicite nel contratto includono, in particolare, il diritto alla modifica, all'elaborazione, all'archiviazione su tutti i supporti e alla riproduzione. A tal fine il Contraente dovrà ottenere ogni necessaria concessione di diritti da terzi. Il Committente accetta la concessione del diritto.
- 19.10 Inoltre, il Contraente dovrà concedere al Committente un diritto esclusivo a utilizzare i Risultati del lavoro che il Contraente ha creato specificatamente per il Committente o ha fatto creare a terzi per il Contraente e dovrà ottenere tutti i necessari diritti da terzi. Il Committente accetta la concessione del diritto. I diritti preesistenti del Contraente o di terzi rimangono inalterati.
- 19.11 I diritti morali inalienabili ai sensi della legge sul diritto d'autore non sono interessati dalle disposizioni di cui sopra.
- 19.12 Per la concessione dei diritti stabiliti nelle clausole 19.9 e 19.10 è prevista la remunerazione concordata.

20. Protezione dei dati

- 20.1 Nel caso in cui il Contraente, nel corso dell'esecuzione del rispettivo contratto, riceva dal Committente o ottenga in altri modi, dati personali correlati a dipendenti del Committente (di seguito denominati «Dati personali») si applicano le seguenti disposizioni.
- 20.2 Se il trattamento dei Dati personali divulgati nei suddetti modi non viene effettuato per conto del Committente, il Contraente avrà il diritto a trattare i Dati personali solo per l'esecuzione del rispettivo contratto. Tranne per quanto consentito dalle leggi applicabili, il Contraente non dovrà trattare Dati personali in altri modi, in particolare divulgare Dati personali a terzi e/o analizzare tali dati per i propri fini e/o per creare un profilo.
- 20.3 Se e nella misura consentita dalle leggi applicabili, il Contraente ha diritto a un ulteriore trattamento dei Dati personali, in particolare alla trasmissione dei Dati personali alle proprie aziende affiliate per l'esecuzione del rispettivo contratto. Il Contraente dovrà garantire che i Dati personali siano accessibili solo dai propri dipendenti, se e nella misura in cui tali dipendenti necessitano dell'accesso per l'esecuzione del rispettivo contratto (principio della necessità di sapere). Il Contraente dovrà strutturare la propria organizzazione interna in modo da garantire la conformità con i requisiti delle leggi sulla protezione dei dati. In particolare, il Contraente dovrà adottare misure tecniche e organizzative per garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio di utilizzo improprio e perdita dei Dati personali.
- 20.4 Il Contraente non acquisirà la proprietà o altri diritti di proprietà sui Dati personali ed è obbligato, in base alle leggi applicabili, a rettificare, cancellare e/o limitare il trattamento dei Dati personali. È escluso qualsiasi diritto di riserva del Contraente in relazione ai Dati personali.
- 20.5 Oltre agli obblighi a cui è tenuto per legge, il Contraente dovrà informare il Committente in caso di violazione dei Dati personali, in particolare in caso di perdita, senza indebiti ritardi e comunque non oltre 24 ore dal momento in cui ne è venuto a conoscenza. Alla risoluzione o alla scadenza del rispettivo contratto, il Contraente dovrà, in conformità alle leggi applicabili, cancellare i Dati personali, comprese tutte le copie degli stessi.

21. Conformità

- 21.1 Il Committente ha standard di conformità elevati, stabiliti nel suo Codice di Condotta (<https://all4labels.com/responsibility/compliance/>).
- 21.2 Il Contraente conferma e accetta di:
- (i) attuare misure per conformarsi alle leggi o ai regolamenti applicabili, in particolare in materia di corruzione, e al Codice di condotta dell'Acquirente
 - (ii) rendere immediatamente noto all'Acquirente qualsiasi evento che possa essere considerato una violazione e porvi immediatamente rimedio.

22. Pubblicità, clausola di esclusione, legge applicabile, foro competente

- 22.1 Il Contraente può menzionare o divulgare in altro modo il suo rapporto d'affari con il Committente solo previo consenso scritto di quest'ultimo, o qualora ciò sia inevitabile per l'adempimento del contratto.
- 22.2 L'invalidità o l'inapplicabilità di una disposizione o di una parte di una disposizione del contratto non pregiudica la validità dell'intero contratto.
- 22.3 Il contratto sarà interpretato e soggetto alle leggi sostanziali dell'Italia con l'esclusione (i) della Convenzione delle Nazioni Unite sui contratti per la vendita internazionale di beni

mobili («CISG») dell'11 aprile 1980 e (ii) delle leggi applicabili al contratto sul conflitto di leggi.

22.4 Il foro competente sarà esclusivamente quello della sede legale del Committente.